



Domande frequenti (FAQ): Obbligatorietà generale del Fondo di formazione padronale

Da anni, nel settore domina il malcontento per il fatto che solo alcune aziende di lavorazione della carne continuano a offrire una formazione. Queste aziende di tirocinio si fanno carico di tutti i costi della formazione professionale di base mentre le aziende non formatrici beneficiano di personale ben qualificato senza contribuire alla relativa formazione.

L'introduzione dell'obbligatorietà generale del Fondo di formazione padronale ha lo scopo di sgravare in modo mirato le aziende di tirocinio dai costi diretti della formazione. Allo stesso tempo esistono notevoli differenze a livello regionale nella promozione delle nuove leve. Nelle regioni attive e nei negozi specializzati coinvolti si compiono grandi sforzi per coprire i posti di apprendistato vacanti. Quando non viene data la necessaria importanza al reclutamento di nuove leve, il numero dei contratti di apprendistato e dei titoli professionali diminuisce. Ciò ha conseguenze di vasta portata, in quanto nel lungo periodo sarà disponibile un numero inferiore di personale qualificato e di potenziali successori nella gestione delle attività.

Durante l'Assemblea dei Delegati dell'UPSC del 15 novembre 2023 a Coira, i Delegati dell'UPSC hanno riconosciuto tale situazione e hanno deliberato a grande maggioranza il Fondo di formazione padronale con un contributo pari a CHF 4.00 per dipendente al mese. Il 7 maggio 2025, i Delegati si sono dichiarati inoltre favorevoli alla mozione di Dichiarazione di obbligatorietà generale del Fondo, che è stata inoltre approvata dal Consiglio federale svizzero il 5 novembre 2025. Il Fondo contribuisce a garantire personale qualificato per l'intero settore, previene le distorsioni della concorrenza e crea equità.

1. Due contributi – due scopi diversi

Il Contributo ai costi d'applicazione già in essere da tempo in conformità al Contratto collettivo di lavoro, precedentemente noto come «Bildungsfünfliber», continua ad ammontare a CHF 4.00 per dipendente al mese. Questo contributo continuerà a essere finanziato in parti uguali: CHF 2.00 da parte dei lavoratori e CHF 2.00 da parte dei datori di lavoro.

2. Cosa viene finanziato?

I costi diretti per una formazione AFC ammontano a circa CHF 3000. Questi includono in particolare i costi per i corsi interaziendali e il materiale didattico specifico (libro specialistico e matematica tecnica). Il finanziamento di tali servizi della formazione di base è prioritario. Il Fondo sostiene inoltre misure per il reclutamento e la promozione di nuove leve nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore nonché servizi di orientamento alla carriera. Analogamente vengono finanziate misure di formazione continua orientata al lavoro per il personale qualificato dell'industria della carne nonché attività di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Chi paga il contributo?

Il contributo di CHF 4.00 per dipendente al mese per il Fondo di formazione padronale dichiarato di obbligatorietà generale è esclusivamente a carico del datore di lavoro. A differenza del Contributo ai costi d'applicazione in conformità al Contratto collettivo di lavoro, non vi è un finanziamento paritario e nessuna quota è a carico dei lavoratori.

4. È obbligatorio continuare a pagare il Contributo ai costi d'applicazione del CCL?

Sì, il Contributo ai costi d'applicazione secondo il CCL, precedentemente noto come «Bildungsfünfliber», continuerà ad ammontare a CHF 4.00 per dipendente al mese e continuerà a essere finanziato in parti uguali: CHF 2.00 rispettivamente per i lavoratori e i datori di lavoro.

5. Chi non partecipa al Fondo?

Con la Dichiarazione di obbligatorietà generale stabilita dal Consiglio federale, l'intero settore partecipa ai costi. Sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo i punti vendita dei grossisti nazionali del commercio al dettaglio. Sono esenti anche le associazioni regionali e i relativi membri nei cantoni di Vaud, Vallese e Ticino. Ciò è dovuto a fondi per la formazione cantonali esistenti, prioritari e dichiarati di obbligatorietà generale, con servizi equivalenti. Di conseguenza, tali soggetti non hanno diritto alle prestazioni del Fondo di formazione padronale dell'UPSC.

6. Chi fa parte della Commissione del Fondo?

La Commissione del Fondo riferisce al Comitato centrale dell'UPSC ed è composta da Christian Rogenmoser, Gérard Bigler, Dani Schnider e Philipp Sax.

7. Quando devono essere corrisposti i contributi?

La fatturazione viene effettuata in collaborazione con la Cassa di compensazione, analogamente al Contributo ai costi d'applicazione del CCL. In questo modo, i costi amministrativi sono ridotti al minimo. Le aziende che fatturano direttamente alla Cassa di compensazione ricevono due fatture separate, una per il Fondo di formazione padronale e una per il Contributo ai costi d'applicazione del CCL. Si sta valutando se, in futuro, le due fatture potranno essere inviate insieme. Le aziende che non fatturano direttamente alla Cassa di compensazione ricevono una lettera per l'autodichiarazione in base alla quale viene determinato l'obbligo contributivo.

8. A partire da quando possono essere utilizzate le risorse del Fondo?

A partire dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore), tutte le aziende soggette all'obbligo contributivo potranno usufruire delle prestazioni del Fondo, a eccezione dei casi particolari citati. Ciò include il finanziamento dei corsi interaziendali e del corso di preparazione alla procedura di qualificazione, la fornitura di materiale didattico all'inizio dell'apprendistato nonché i contributi di sostegno per le attività di reclutamento di nuove leve in conformità con la domanda. I relativi documenti sono disponibili sul sito Web dell'UPSC.

In caso di domande si prega di contattare Philipp Sax: +41 58 521 53 07, philipp.sax@sff.ch.